



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CORI AERCO



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE FINALITÀ - DURATA

ARTICOLO 1

L'Associazione denominata *Associazione Emiliano Romagnola Cori AERCO*, (successivamente definita semplicemente *AERCO*) ha sede a Bologna in via Capo di Lucca, 42 ed è una Associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale che riunisce complessi corali della regione che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) siano composti da voci maschili;
- 2) siano composti da voci femminili;
- 3) siano composti da voci miste;
- 4) siano composti da voci bianche;
- 5) siano comunque composti da cantori dilettanti.

L'AERCO svolge attività di utilità sociale a favore di associati, come pure di terzi, senza scopo di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei loro diritti. L'AERCO opera, senza scopo di lucro, intendendo affrontare ed approfondire i problemi comuni all'attività artistica che i complessi corali svolgono prefiggendosi inoltre di:

- A) svolgere un lavoro di coordinamento fra tutte le realtà corali della regione, al fine di contribuire all'interscambio delle varie esperienze di coralità che operano nel territorio e tra queste ed il resto della coralità italiana, nell'esclusivo intento di valorizzare l'attività dei cori, riconoscendo loro una precisa collocazione nel settore di quanti - enti, organismi, cooperative, associazioni - operano nel campo della cultura musicale;
- B) promuovere l'attività dei cori associati che operano nel settore della polifonia classica sacra e profana, in quello della musica di ispirazione popolare, gospel e del repertorio lirico, con l'obiettivo di operare per elevare il livello di artisticità degli stessi, fornendo opportuni strumenti e sussidi tecnici, didattici, formativi ed organizzativi atti a realizzare gli obiettivi prefissati;
- C) incentivare la formulazione di nuovi repertori corali sempre più impegnativi ed interessanti con ricerche condotte sia sul patrimonio musicale popolare della nostra regione (anche al fine di reperire testi per le successive elaborazioni corali), che sulla letteratura corale polifonica e popolare italiana e straniera, con un'ottica particolare rivolta agli autori emiliano romagnoli ed alle metodologie interpretative;



- D) promuovere l'attività corale in sede regionale, organizzando incontri periodici al fine di scambiare il materiale musicale, frutto delle singole ricerche, predisporre un lavoro comune di analisi e comparazione del suddetto materiale, coordinare e valorizzare il lavoro svolto a mezzo di manifestazioni, rassegne e concerti;
- E) sollecitare l'interesse degli Enti Pubblici, istituzionalmente destinati a sostenere le iniziative culturali rivolte al settore della cultura musicale in genere e corale in particolare, al fine di ottenere quei supporti economici alle nostre attività che sono previsti dalle leggi nazionali e da quelle emanate dalla Regione Emilia-Romagna;
- F) svolgere un'efficace opera di promozione presso gli organi di informazione ed i mass-media in genere per estendere e focalizzare l'attenzione pubblica e privata sulle attività realizzate dall'AERCO. e dai singoli cori e sulla filosofia di impegno culturale che sta alla base di esse;
- G) promuovere opportune iniziative atte incentivare e stimolare la composizione e la elaborazione corale.

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 2

L'AERCO costituisce una Associazione aperta. Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'Associazione tutti quei complessi corali regionali che, condividendo le finalità statutarie, siano disposti a contribuire alla loro realizzazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



ARTICOLO 3

I Complessi Corali che intendono essere ammessi come soci dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo a firma del loro Presidente indicando due rappresentanti con delega e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, Il Presidente del complesso corale potrà presentare ricorso al Presidente dell'AERCO; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea della Associazione alla sua prima convocazione ordinaria.

ARTICOLO 4 *

La qualifica di socio da' diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, nelle modalità successivamente descritte, in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- 3) a godere dell'elettorato attivo e passivo nelle persone dei rispettivi rappresentanti.

ARTICOLO 5

Gli associati sono tenuti:

- 1) *all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;*
- 2) *al versamento della quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo – su proposta del Consiglio Direttivo - con delibera dell'Assemblea e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.*

ARTICOLO 6

La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di estinzione della persona giuridica stessa.

ARTICOLO 7

Le dimissioni dalla Associazione dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal Presidente del Complesso Corale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Complesso Corale associato:

- 1) *che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;*
- 2) *che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;*
- 3) *che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.*

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale devono essere convocati i rappresentanti del Complesso Corale interessato, si procederà in contraddittorio con i suddetti rappresentanti ad una disamina degli addebiti, con facoltà di replica.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ARTICOLO 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE - FONDO *

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 9

L'AERCO trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) *quote associative degli associati;*
- b) *eredità, donazioni e legati;*
- c) *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di*

- enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 10

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio annuale deve essere approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

TITOLO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

**ASSEMBLEA -CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE- VICE-PRESIDENTE – SEGRETARIO-DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMMISSIONE ARTISTICA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI
ATTI SOCIALI**

ARTICOLO 11

Sono organi dell'AERCO:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) le Delegazioni Provinciali.

Le cariche di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

La Commissione Artistica è un comitato consultivo nominato dal Consiglio Direttivo con l'esclusivo compito di consulenza artistica e tecnica e la delega al sostegno musicale ai Complessi Corali associati che ne facciano richiesta. Non possono far parte della Commissione Artistica, con la sola esclusione dei membri di diritto (Presidente e Direttore della rivista FARCORO), il Vice-Presidente, il Segretario ed i Delegati Provinciali.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo e sovrano della Associazione, è formata dai due rappresentanti di ogni Complesso Corale associato, entrambi con diritto di voto ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria discute e delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dall'Assemblea ordinaria:

- 1) eleggere le cariche associative;
- 2) approvare il rendiconto-economico finanziario;
- 3) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; .
- 4) approvare eventuali regolamenti;
- 5) deliberare in merito alla esclusione dei soci; *
- 6) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.



ARTICOLO 14

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 15

L'Assemblea, è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio su invito scritto o inviato per via telematica dal Segretario, comunicato almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o se ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

*In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. **

Nelle assemblee gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto ad esprimere due voti.

Ogni Complesso Corale associato, a mezzo dei suoi rappresentanti, può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro

associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto oltre che dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario, eletti dalla Assemblea e dalle Delegazioni Provinciali costituite ciascuna da un Delegato e da un Vice-Delegato provinciale in rappresentanza delle province emiliano romagnole. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri; è l'organo designato ad approvare l'ingresso degli associati; inoltre dovrà deliberare anche l'allontanamento dei Complessi Corali non rispettosi delle norme previste nello Statuto.

*Il Consiglio Direttivo dovrà compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti al Presidente e all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. **

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti votanti. Ogni Delegazione Provinciale ha diritto ad esprimere due voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico – finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre mandato di nominare la Commissione Artistica, definirne ed aggiornarne le competenze ed il regolamento di operatività. Tale organismo consultivo dura in carica tre anni.

ARTICOLO 17

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea tra i rappresentanti dei Complessi Corali associati, ha la firma legale della Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori; provvede a coordinare i lavori per rendere esecutive le scelte

culturali e le delibere del Consiglio Direttivo; cura la direzione dell'Associazione, la manutenzione e la gestione dei beni ad essa collegati e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva; vigila sul pieno rispetto delle norme contenute in questo Statuto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile ed è anche membro di diritto della Commissione Artistica. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni spetta al Consiglio Direttivo convocare entro 30 giorni l'Assemblea per eleggere un nuovo Presidente.

ARTICOLO 18

Il VicePresidente viene eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Complessi Corali associati; collabora con il Presidente alla vita della Associazione e lo sostituisce, in caso di sua assenza, in tutte le competenze previste dall'Art. 17 dello Statuto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 19

Il Segretario dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Complessi Corali associati; cura i collegamenti tra i soci e l'Associazione e, previa esplicita e formale delega del Consiglio Direttivo - promuove le iniziative organizzative nello spirito dei programmi approvati dall'Assemblea e delle indicazioni del Consiglio Direttivo, rappresenta ufficialmente l'Associazione in tutti i contatti operativi con Enti, Associazioni, finalizzati a realizzare i presupposti dell'Art. 1; redige i verbali della Assemblea, del Consiglio Direttivo e provvede all'Ufficio di Segreteria, ivi compresi gli aspetti contabili ed amministrativi. Il Segretario, quale responsabile amministrativo, è altresì preposto a verificare la regolare gestione dei bilanci presentati dalle Delegazioni provinciali. Il suo mandato è triennale e può essere rieletto.

ARTICOLO 20

La Delegazione Provinciale è costituita da un Delegato Provinciale e dal Vice-Delegato, suo collaboratore, che sono i responsabili ed i coordinatori dell'attività dell'AERCO nella provincia di estrazione. Vengono eletti con votazione separata dai rappresentanti dei cori che risiedono nella stessa provincia, alla presenza di una delle tre cariche elettive dell'AERCO, secondo le norme che regolano i lavori della Assemblea. Il loro mandato è triennale. Il Delegato Provinciale agisce da tramite tra il Consiglio Direttivo ed i cori della propria provincia attuando un'opera di decentramento, tesa a trasferire le competenze stabilite dal Consiglio Direttivo, al fine di facilitare l'azione dell'Associazione e lo sviluppo dell'attività corale. Al Delegato Provinciale è demandata la rappresentanza dell'AERCO nella provincia di competenza, in assenza del Presidente o del Vice-Presidente.

ARTICOLO 21

La Delegazione Provinciale può attivarsi, nello spirito di quanto stabilito dall'Art. 3 dello Statuto, per ricercare in sede locale opportuni ed autonomi finanziamenti. I contributi ottenuti verranno comunque elargiti, direttamente o indirettamente alla Associazione regionale, che provvederà a trasferirli al Delegato provinciale di competenza. Il Delegato sarà

responsabile diretto della gestione attiva o passiva dei contributi trasferitigli, che verranno comunque ascritti, in forma separata e con bilancio separato, al bilancio annuale dell'AERCO. In caso di disavanzo attivo la rimanenza resterà a disposizione della Delegazione per essere investita in successive iniziative. Qualora la Delegazione non fosse in grado di assolvere a quanto detto, tale rimanenza verrà accorpata in toto al bilancio annuale dell'Associazione.

ARTICOLO 22

La Commissione Artistica, nominata dal Consiglio Direttivo, è un comitato consultivo formato da otto membri di cui sei Direttori di complessi corali, ai quali affidare l'esclusivo compito di consulenza artistica e tecnica e la delega al sostegno musicale ai Complessi Corali associati che ne facciano richiesta. Il Presidente dell'AERCO ed il Direttore della Rivista FARCORO fanno parte di diritto della Commissione Artistica. I componenti la Commissione Artistica eleggono al loro interno un Direttore ed un Segretario; il Direttore ha la facoltà di riunire la Commissione per analizzare i progetti musicali da sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo. I Commissari possono partecipare ai lavori del Consiglio con funzione consultiva su esplicita richiesta del Consiglio Direttivo stesso. Il mandato della Commissione Artistica ha durata triennale ed è possibile la rielezione dei Commissari.

ARTICOLO 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Il bilancio, che dovrà essere sottoposto al voto dell'Assemblea, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato dai soci. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V

SCIOLGIMENTO

FORO COMPETENTE

NORMA FINALI

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che persegua finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25


La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna. 4

ARTICOLO 26


Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea straordinaria dei soci del 6 ottobre 2014.

Il Presidente



Il Segretario dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato 07 NOV 2014

3 al N° 10440

Pagate €

(Euro) 200,00

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA 1

IL FUNZIONARIO
Pozzi Bruno

